



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI ROMA  
SEZIONE PRIMA CIVILE

**Sentenza**  
**Cronologico**

in composizione collegiale così costituito:  
Dott. Massimo Crescenzi Presidente  
Dott.ssa Donatella Galterio giudice relatore  
Dott.ssa Monica Velletti giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al numero del  
ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2008, vertente

TRA

con domicilio eletto in Roma, via Dardanelli  
n.46, presso lo studio del procuratore avvocato Marina Petrolo,  
rappresentante e difensore per procura in atti

PARTE RICORRENTE

E

, con domicilio eletto in Roma, via  
presso lo studio del procuratore avvocato  
rappresentante e difensore per procura in atti

PARTE RESISTENTE

con l'intervento in causa del Procuratore della Repubblica  
presso il Tribunale di Roma

OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio

CONCLUSIONI

All'udienza di precisazione delle conclusioni svoltasi in data  
10.10.2013 i procuratori delle parti hanno così concluso:

La parte ricorrente: previo accoglimento dell'istanza di stralcio e  
della relativa istanza risarcitoria articolata nella memoria ex art. 183  
n.1 c.p.c., con condanna della convenuta, rigettarsi la domanda di  
attribuzione dell'assegno divorzile o in subordine ridurlo ad € 500  
mensili, porsi a suo carico l'assegno di € 1.250 mensili per il  
mantenimento della figlia a con versamento diretto a  
quest'ultima, dichiarare che nulla è dovuto per il mantenimento di  
ia o in subordine ridurre il contributo ai soli alimenti  
in misura non superiore ad € 250 mensili, in via istruttoria ammettere  
le prove articolate nelle memorie ex art.183 cp.c.


La parte resistente: assegnazione della casa coniugale in proprio  
favore, condannare la controparte al pagamento in proprio favore di un  
assegno divorzile di € 1.500,00 mensili e di un assegno di

2014

mantenimento € 1.500,00 per ciascuna figlia, oltre all'80% delle spese straordinarie scolastiche, sportive e medico sanitarie, in subordine rimettersi la causa sul ruolo per l'assunzione dei mezzi istruttori articolati nelle memorie ex art.183 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE


~~Il Tribunale, con sentenza del 12/11/2010, ha condannato il convenuto al versamento di un assegno di € 1.500,00 per ciascuna figlia, oltre all'80% delle spese straordinarie scolastiche, sportive e medico sanitarie, in subordine rimettersi la causa sul ruolo per l'assunzione dei mezzi istruttori articolati nelle memorie ex art.183 c.p.c.~~



0115515

4. Per quanto concerne le due figlie, . a, nata in data 5.3.1974, e . a, nata in data 6.11.1982, mentre è incontestato il mantenimento della secondogenita, appuntandosi le contrapposte richieste delle parti solo sul quantum, occorre invece valutare per la primogenita, prossima al compimento dei 40 anni e tuttora convivente con la madre, la persistenza dell'obbligo dell'altro genitore al suo mantenimento, di cui quest'ultimo ha chiesto all'udienza di precisazione delle conclusioni la cessazione, richiesta questa che pur divergendo dalle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo in cui dichiarava la propria disponibilità al versamento di un assegno di € 800 mensili in favore di costei, deve ritenersi pienamente ammissibile attesa la peculiare tipologia del presente giudizio che essendo finalizzato all'emissione di provvedimenti rebus sic stantibus in quanto volti a soddisfare esigenze per loro natura variabili e contingenti ben consente la modifica delle relative domande in corso di causa.

Al riguardo ritiene questo Collegio che il principio affermato dalla Corte Suprema in subjecta materia secondo il quale l'obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età, ma perdura immutato finché il genitore interessato alla declaratoria di cessazione di tale obbligo non dia la prova che il figlio abbia raggiunto l'indipendenza economica o sia stato messo nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente senza averne tratto utile profitto per sua colpa o sua discutibile scelta (cfr. fra le altre Cass. 3.11.2006 n. 8221 e Cass. 22.3.2012 n.4555), debba essere calibrato sulle specifiche risultanze del caso concreto soccorrendo in presenza di un'età sufficientemente adulta da parte della prole la presunzione di inerzia da parte di quest'ultima cui compete in prima battuta l'onere di attivarsi per la ricerca di un impiego retribuito così da avviarsi alla naturale indipendenza economica cui ogni individuo, munito di un'integra capacità lavorativa, naturalmente aspira. Non potendosi invero reputare l'obbligazione al mantenimento dei figli da parte dei genitori sine die, l'individuazione di un termine finale non può tuttavia essere aprioristicamente fissato in coincidenza con l'età raggiunta dalla prole, essendo per contro la tracciabilità di una linea di demarcazione tra la sussistenza ed il venir meno dell'obbligo suscettibile di sensibile variazione in relazione agli specifici parametri che costituiscono le concrete aspettative del figlio, quali il contesto sociale, le capacità economiche degli obbligati, il titolo di studio conseguito e le specifiche qualificazioni professionali, su cui si commisurano necessariamente le corrispondenti proiezioni del genitore. Conseguentemente che la corretta applicazione del principio



affermato dai giudici di legittimità impone di ritenere che se la prova della raggiunta indipendenza economica del figlio grava necessariamente sul genitore richiedente la declaratoria di cessazione del proprio obbligo in forza di una presunzione che secondo il comune sentire consenta di ritenere ancora naturale, per ragioni collegate ai parametri sopra indicati primi fra tutti l'età ed il percorso di studi intrapreso, il suo mantenimento da parte del genitore, tuttavia il superamento di tale soglia, che si è detto essere necessariamente variabile in ragione dei suddetti criteri, fa sì che incomba sul destinatario dell'assegno la dimostrazione, con una sostanziale inversione dell'onere probatorio determinata dal venir meno della presunzione posta a suo fondamento, che il figlio abbia profuso ogni ragionevole impegno e fatto quanto nelle sue concrete possibilità per una sua collocazione effettiva nel mondo del lavoro, commisurata alle sue concrete capacità ed aspirazioni. D'altra parte, diversamente opinando l'onere probatorio a carico dell'obbligato si tradurrebbe in un'imposizione assoluta, che indipendentemente dall'età, anche matura del giovane, porrebbe il genitore a carico del quale sia stato posto il relativo assegno di mantenimento nella inverosimile condizione di doversi attivare in prima persona, anche a fronte di una perdurante inerzia del figlio o nel conseguimento dello specifico titolo relativo all'eventuale ciclo di studi intrapreso o nella ricerca di un'attività lavorativa a studi definitivamente interrotti o ultimati, per l'individuazione di un impiego consono alle sue aspettative come se quest'ultimo versasse in una condizione di assoluta incapacità di agire, palesemente contraddetta dalle stesse previsioni di legge.

Sulla scorta di tale puntualizzazione interpretativa della vigente normativa, occorre rilevare che quali che siano le condizioni economiche dei genitori e più specificamente del padre, allo stato certamente benestante ma non ricco stante la sua condizione di pensionato, ancorché più floride in passato, in ogni caso il raggiungimento del 39° anno di età da parte della figlia


senza che abbia ancora conseguito, malgrado l'iscrizione al corso di studi in Sociologia presso più facoltà (dapprima a quella di Roma, che ha interrotto per seguire l'indirizzo di Comunicazione e Mass Media e nel 2000 ha poi ripreso), alcun diploma di laurea essendosi da ultimo dedicata ad una "collaborazione via internet ad una testata giornalistica registrata", per realizzare la sua aspirazione di diventare giornalista di per sé dimostra la profusione di ogni possibile aiuto economico da parte del genitore per consentirle il raggiungimento del risultato accademico provvedendo medio tempore al suo mantenimento. Il fatto che a non abbia ancora completato il ciclo di studi in un arco temporale di circa 20 anni, sufficienti ad avviare chiunque ad un'attività lavorativa nel campo specialistico degli studi intrapresi, e si sia nel frattempo dedicata a vari lavori (commessa alla Rinascente, collaboratrice part-time presso



una casa di moda), che il persistente versamento dell'assegno da parte del padre non consente di giustificare con necessità economiche, fermo restando che la sua collaborazione con la testata giornalistica sul web non è a detta della madre neppure retribuito, deve essere ascritto alla sola inerzia della ragazza, che peraltro l'età raggiunta non permette neppure di definire tale, che quali che siano i rendimenti universitari conseguiti, peraltro rimasti indimostrati, comporta tout court la cessazione del suddetto obbligo di mantenimento, essendo stata l'interessata ampiamente posta nelle concrete condizioni di reperire un'attività lavorativa, autonoma o dipendente, e conseguentemente di una retribuzione che, quand'anche non cospicua, sarebbe stata comunque in linea con le offerte del mercato relative alle sue concrete aspirazioni e possibilità di una diplomata in lingue. La mancata dimostrazione di iniziative concrete assunte dalla figlia senza riscontri positivi non consente in ogni caso, stante l'età raggiunta, l'ulteriore protrazione del contributo al suo mantenimento da parte del genitore non collocatario dovendosene comunque ritenere accertata, al di là dei riscontri effettivi, l'autonomia economica.

Per quanto invece concerne la secondogenita <sup>1,</sup> dell'età di 31 anni che risulta tuttora studentessa universitaria presso la facoltà di Psicologia, pur dubitandosi della legittimazione della resistente a richiederne il mantenimento posto che la ragazza sembra convivere stabilmente con il suo fidanzato in abitazione diversa da quella materna, in ogni caso la mancanza di contestazioni al riguardo da parte del ricorrente che comunque ha dichiarato la propria disponibilità al versamento diretto nelle mani della figlia dell'assegno di € 1.250 mensili, consente di ritenere <sup>la</sup> congruità del suddetto importo, tenuto conto che la figlia divide, come dalla stessa dichiarato, le spese del menage domestico con il fidanzato. A detto obbligo si aggiungono le spese straordinarie di natura medico-sanitaria e di istruzione da suddividersi al 50% tra entrambi i genitori.

OMISSIS



Con tali statuizioni il giudizio resta definito.

L'esito della lite impone l'integrale compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda svolta da \_\_\_\_\_ nei confronti di \_\_\_\_\_, vista la sentenza parziale pronunciata in data 10.12.2009/13.1.2010, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

- ferma per il passato l'ordinanza presidenziale determina in € 1.300 mensili l'assegno divorzile dovuto dal ricorrente alla resistente, a decorrere dalla presente pronuncia, da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese al domicilio della medesima, con rivalutazione annuale in base all'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;

- fermi per il passato i provvedimenti adottati dal Presidente, dichiara cessato a decorrere dalla presente pronuncia l'obbligo in capo al ricorrente di contribuzione al mantenimento della figlia

- fermi per il passato i provvedimenti adottati dal Presidente, determina in € 1.250 mensili, a decorrere dalla presente pronuncia, il contributo dovuto dal resistente per il mantenimento della figlia \_\_\_\_\_, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese direttamente alla figlia;

- pone a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna l'obbligo di contribuire alle spese di carattere straordinario di natura medica e di istruzione per la figlia.

- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite;

Così deciso in Roma, 24 gennaio 2014

Il Giudice estensore

Il Presidente

IL CANCELLIERE C2

Dr.ssa Cecilia Tancredi

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

UFFICIO IN CANCELLERIA

PROV. N. 13 FEB 2014



IL CANCELLIERE C2

Dr.ssa Cecilia Tancredi

13 FEB 2014